

Rep. n°

DOMANDA CONCESSIONE ORDINARIA
 STRAORDINARIA

LOCULO/POSTO DISTINTO/OSSARIO CIMITERIALE

**AL RESPONSABILE DEI CONTRATTI CIMITERIALI DEL
COMUNE DI BIBBIENA**

Il sottoscritto nato a il residente in
.....Via C.F. in qualità di
.....

CHIEDE

la concessione di n

- loculo
 posto distinto a terra ad una o due volte
 ossario cimiteriale

nel cimitero comunale di identificato a

per complessivi n posti di sepoltura, da riservarsi
 per salma di

persona a favore della quale è richiesta la concessione

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di igiene e sanità con le modifiche apportate in materia di polizia mortuaria e per i servizi cimiteriali entrate in vigore in data 30/07/2005.

Alla presente si allega:

- 1) ricevuta del versamento di €.per il corrispettivo della concessione,
di €.per tariffa diritti,
di €.per ricevimento salma, residente/non residente,

Il corrispettivo di concessione pari ad € è stato effettuato su:

- C.C.P n.124529 intestato a COMUNE DI BIBBIENA.
 C.C.B n. 90000 ABI 5390 CAB 71334 intestato a COMUNE DI BIBBIENA presso BPEL di Bibbiena centro

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Bibbiena

COMUNE DI BIBBIENA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO, OSSARIO, POSTO DISTINTO

CIMITERO DI PARTINA : N°.....

CONTRAENTE: INTESTATARIO:

Art.1 Il Comune di Bibbiena concede, per la durata di anni trenta, decorrenti da oggi, al predetto contraente l'uso del loculo - ossario -posto distinto sopra indicato e per il citato intestatario.

Art.2 La concessione ordinaria cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Con concessione straordinaria, si intende la concessione d'uso di posti assegnati "in vita", previo parere motivato dell'ufficio tecnico comunale. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art.3 La presente concessione s'intende fatta ed accettata dal contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in particolare del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Comunale di igiene e sanità con le modifiche apportate in materia di polizia mortuaria e per i servizi cimiteriali entrato in vigore in data

Art.4 Il contraente accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione di loculi - ossari -posti distinti.

Art.5 Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta:

- a) loculi
b) colombari
c) posti distinti a terra ad una o a due volte
d) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente sono rilasciate per un periodo di anni trenta con esercizio della facoltà di rinnovo per anni quindici. I privati sono obbligati almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione a comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è obbligato a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata. In ogni caso, il Comune è tenuto a motivare la decisione presa. In caso di mancata richiesta del privato tutte le concessioni sono da ritenersi estinte ed il Comune previa comunicazione agli interessati, potrà, all'interno delle proprie programmazioni, provvedere dello spazio a sua facoltà, senza che ciò sia causa di sospensione del procedimento. Il mancato ricevimento di richiesta scritta ha valore di silenzio-rifiuto.

Sono consentiti su parere motivato dell'ufficio tecnico, rinnovi per periodi inferiori a quindici anni nel caso in cui il rinnovo riguardi concessioni straordinarie di loculi, colombari e posti distinti dati in vita e per i quali alla scadenza della concessione non siano trascorsi i trenta anni di permanenza della salma all'interno del posto stesso. Il rinnovo verrà comunque concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta e il costo della concessione sarà proporzionato alla durata della stessa.

La concessione straordinaria ("in vita") di loculi e colombari attigui è consentita in presenza di una sola salma, con l'obbligo di riservare il secondo loculo o colombario, su richiesta, al coniuge o convivente more uxorio che abbia compiuto il settantesimo anno di età, con esclusione di ogni altro componente il nucleo familiare, fatta salva la disponibilità dei posti che il Responsabile del servizio ovvero i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti preventivamente ad accertare prima di comunicare la disponibilità ai soggetti richiedenti.

La concessione straordinaria ("in vita") di posto a terra attiguo è consentita solamente in presenza di una sola salma e nell'ipotesi in cui il richiedente sia concessionario di un posto distinto ad una volta per il quale vi sia comprovata impossibilità di trasformarlo in posto a due volte, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale.

Anche in questo caso permane l'obbligo di riservare il secondo posto su richiesta, al coniuge o convivente more uxorio che abbia compiuto il settantesimo anno di età con esclusione di ogni altro componente il nucleo familiare, fatta salva la disponibilità dei posti accerta dall'ufficio tecnico comunale preposto.

In caso di estumulazione, di posti a terra a due volte nei quali si riscontrano la presenza di condizioni che non consentano l'igienico utilizzo della volta sottostante, il rinnovo della concessione o il riutilizzo dello spazio con altra salma è da ritenersi ostantivo su parere dell'ufficio tecnico. La richiesta stessa è da intendersi nulla e revocata per causa di forza maggiore, con restituzione da parte dell'Amministrazione dei soli importi versati per il rinnovo medesimo.

Art 6 La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale la sepoltura è destinata e del vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.

Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

Art.7 Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire il decoro e la sicurezza delle sepolture.

Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune – previa diffida di un mese – provvederà direttamente, rimettendo i costi a carico del concessionario o avente causa. E' fatto obbligo al concessionario o avente causa apporre sulla sepoltura in basso a destra, una targhetta in cui dovranno essere scritti in stampatello nome, cognome del/i defunto/i e la/e data/e di nascita e di morte.

L'ufficio tecnico al fine di garantire una disciplina uniforme delle caratteristiche delle targhetto, dovrà provvedere ad adottare apposito atto.

La targhetta dovrà essere realizzata presso le imprese funebri. La spesa sarà a carico del concessionario o avente causa.

Il Comune o la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali avrà l'onere di apporre la targhetta sulla sepoltura

Art 8 Per esecuzione di opere murarie si intende le operazioni di apertura e chiusura dei loculi e colombari.

Per i servizi di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, esecuzione di opere murarie è facoltà dell'Amministrazione far ricorso ad appalto.

I lavori di collocazione di lapidi, cippi, monumenti, colonnine e simili non sono eseguite dal Comune e pertanto i soggetti interessati devono rivolgersi a ditte esterne.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi all'interno dei cimiteri, essi possono essere svolti in economia ovvero affidati a terzi secondo le procedure di scelta del contraente riconosciute dall'ordinamento.

Qualora i servizi di cui al punto 2 siano assegnati in appalto è fatto divieto ai cittadini di servirsi per gli stessi di altre ditte.

L'ufficio tecnico al fine di garantire una disciplina uniforme delle caratteristiche delle lapidi dei loculi, dovrà provvedere ad adottare apposito provvedimento.

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali.

In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

Il concessionario di un loculo, colombario, posto distinto per futura sepoltura è tenuto a proprie spese, avvalendosi unicamente dell'ausilio di personale interno all'Amministrazione e/o esterno appositamente incaricato a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".

Art.9 È ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.

La rinuncia dà diritto al rimborso del 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta di restituzione, solo qualora la richiesta venga presentata entro il termine di 15 anni dalla data della concessione. Decorso 15 anni, il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso. Nell'ipotesi in cui il posto al quale l'interessato rinuncia, risulti non idoneo all'utilizzo l'interessato avrà diritto al rimborso del 10% del valore del posto al momento della restituzione. Tale disposizione vige unicamente per i posti acquistati prima del 16.09.1976.

Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia o collettività il rimborso è effettuato sulla base di una perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, la quale terrà in considerazione eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.

La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 70% del prezzo di concessione, purché effettuata entro un anno, al 50% entro tre anni, al 30% entro la scadenza dei dieci anni.

Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al posto concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

Art.10 La concessione può essere revocata per :

- ragioni di interesse pubblico;
- l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale che rendano necessario tale provvedimento;
- completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, previa diffida degli interessati.

Nelle ipotesi di cui alla lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile, di almeno novanta giorni.

Nelle ipotesi di cui alla lettera c), la revoca è disposta con deliberazione di Giunta Comunale notificata al concessionario a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile. Del provvedimento è dato pubblico avviso, mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e per estratto sulla lapide, per la durata di un anno.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo, dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione per presentare proprie osservazioni. L'incuria sarà da intendersi accertata anche nel caso in cui non risulti leggibile o sia scomparso il solo nome e gli stessi estremi, se disponibili, di data di nascita e morte del sepolto, da cui sono riconoscibili gli estremi del contratto di concessione. Qualora vi siano posti privi di tali elementi sarà affisso all'Albo pretorio del Comune, per un anno, un avviso pubblico segnalante la situazione di abbandono e mancanza di dati che seguirà la medesima procedura di cui al comma precedente.

A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa, se richiesta resta, a carico del concessionario.

Il concessionario del posto oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria. Restano a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

Art. 11 In caso di temporanea carenza di posti liberi, l'Amministrazione può disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo.

La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere notificato al concessionario, pubblicato all'Albo Pretorio, nonché affisso presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

Nell'ipotesi in cui in costanza di sospensione della concessione del posto, muoia il concessionario della stessa o colui a favore del quale il posto è destinato, l'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione di altra sepoltura a propria cura e spese, previo avviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile, di almeno novanta giorni. Il Comune provvederà a proprie spese alla sistemazione della salma nella originaria sepoltura.

Le spese per lo spostamento della salma che ha occupato temporaneamente la sepoltura sono a carico del Comune.

E' fatta salva la decorrenza delle concessioni dalla data delle stesse.

Art.12 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
- quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene tralata nella sepoltura privata cui è destinata;
- quando non siano leggibili le generalità dei deceduti sulla tomba per oltre un anno.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. Il provvedimento di decadenza è notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Pronunciata la decadenza, il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

Art 13 La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

Art 14 I servizi che vengono espletati per le persone decedute e nei cimiteri sono i seguenti: tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, concessione di posti distinti ad una e due volte, di loculi, di colombari ed aree per la realizzazione di cappelle, loculi, manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dei cimiteri.

Per l'espletamento dei servizi sopra elencati, il Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità detta una disciplina generale per la determinazione delle tariffe e dei canoni da applicare per la fruizione di tali servizi. Conseguentemente tali operazioni rimangono a carico del Comune quando esse si rendono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii...

Art.15 Il presente contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso e sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso con spese a carico del richiedente

Bibbiena

Il Responsabile del Servizio _____

Il Richiedente _____